



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### Area Tutela Ambientale

### Servizio tutela acque ed atmosfera e agro ambiente

Determinazione N. 1077 / 2024

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 6 COMMA 2. DITTA: LAVANDERIA ANTONIO NALIN S.R.L. C.F. 00233960277 IMPIANTO: COMUNE DI DOLO - VIA SERIOLA 66/A. SEDE LEGALE: COMUNE DI DOLO - VIA SERIOLA 66/A. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 5744 DEL 25.01.2019.**

### Il dirigente

#### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all'Ing. Nicola Torricella;
- viii. la determinazione n. 225 del 26/01/2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

**Richiamate** le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Premesso che:

- i. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- ii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- iii. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- iv. l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico";

Premesso che:

- i. il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- ii. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*";
- iii. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";
- iv. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Premesso che:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

- ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- iii. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell’Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Visto che:

- i. con prot. n. 5744 del 25.01.2019 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta LAVANDERIA NALIN S.a.s., C.F. 00233960277, con sede legale in DOLO - Via Seriola 66/A, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 l’aggiornamento dell’A.U.A. a seguito della modifica sostanziale dell’impianto esistente, sito in Comune di DOLO – Via Seriola 66/A;
- ii. con note acquisite agli atti con prot. n. 37077 del 06.06.2019 e prot. n. 48333 del 23.07.2019 sono stati assolti gli obblighi contemplati all’art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06 relativi alla citata autorizzazione prot. n. 5744/2019;
- iii. con prot. n. 17307 del 14.03.2024 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la nota della ditta LAVANDERIA ANTONIO NALIN S.r.l., C.F. 00233960277, con sede legale in DOLO – Via Seriola 66/A con la quale comunica la variazione della forma giuridica e della denominazione sociale e contestualmente chiede l’aggiornamento del succitato provvedimento autorizzativo;
- iv. con nota prot. n. 21465 del 03.04.2024 la Scrivente Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato alla ditta in oggetto l’avvio del procedimento per il rilascio dell’A.U.A.;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all’art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 all’art. 268, c. 1, lett. gg-bis;
- iv. il medio impianto di combustione afferente al camino n. 1 già rispetta i limiti individuati nel punto 1) della parte III dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e non è soggetto pertanto all’adeguamento con le tempistiche previste all’art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 152/06 e alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;

- v. il medio impianto di combustione afferente al camino n. 2 è soggetto all'adeguamento ai limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 con le tempistiche previste all'art. 273-bis comma 5 del medesimo D.Lgs. e riportate nel dispositivo del presente provvedimento. Non è invece soggetto alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- vi. con determina del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali prot. n. 878 del 07.01.2019 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza relativa al progetto presentata dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 94154 del 21.12.2018;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 12.06.2024, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

## **DETERMINA**

**1**

Il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia prot. n. 5744 del 25.01.2019 viene sostituito dal presente.

**2**

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, alla ditta LAVANDERIA ANTONIO NALIN S.r.l., con sede legale in Comune di DOLO - Via Seriola 66/A, C.F. 00233960277 e impianto sito in Comune di DOLO – Via Seriola 66/A aggiornata a seguito della variazione della denominazione e della forma giuridica dell'impresa, per l'attività di lavanderia.

**3**

L'autorizzazione rilasciata **ha validità sino al 18.10.2030** e decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

**4**

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

### **4.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA**

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 e 8 all'installazione e alla modifica sostanziale dello stabilimento citato in premessa, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1 e 2.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 1) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta

all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.

#### MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268 comma gg-bis)-1 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006 citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nelle seguenti tabelle, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti:

1. fino alla data di cui al 31 dicembre 2029

<b>Camino (n.)</b>	<b>Provenienza effluente</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
2	Impianto di combustione produzione vapore	Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	245*

\* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

2. a far data dall' 1 gennaio 2030 in conformità a quanto previsto all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:

<b>Camino (n.)</b>	<b>Provenienza effluente</b>	<b>Inquinante</b>	<b>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
2	Impianto di combustione produzione vapore	Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	175*

\* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

- 3) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti al camino n. 2. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 5) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs.

devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

- 6) **entro il 1° luglio 2029** la ditta dovrà trasmettere alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, una relazione descrittiva del/i nuovo/i impianto/i che dovrà/dovranno essere installato/i al fine di rispettare i limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e riportanti nella tabella al p.to 4.1, lett. b-2). La relazione dovrà essere allegata ad una comunicazione di modifica non sostanziale di A.U.A. o ad una richiesta di modifica sostanziale di A.U.A. in relazione, rispettivamente, alla diminuzione/invarianza o all'aumento della potenza termica del/i nuovo/i impianto/i rispetto a quello da sostituire.

#### MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione dei medi impianti di combustione nuovi di cui all'art. 268 comma 1 lett. gg-bis)-2 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 7) le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006 citato in premessa:

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>)</i>
1	Impianto di combustione produzione vapore	Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	70*

**\* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso**

- 8) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti al camino n. 1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 9) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 10) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

- c. Le emissioni provenienti dai camini n. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 ed S9 afferenti alle aspirazioni di vapore acqueo afferenti alle attività di asciugatura, stireria e lavaggio non necessitano di autorizzazione in quanto non sono prodotte emissioni classificabili come inquinanti ai sensi dell'art. 268 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06.
- d. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- e. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio.
- f. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

### **3.2 - SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

- a. La Ditta, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavanderia di cui è titolare.
- b. L'autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua superficiale denominato scolo Brentoncino a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06.
- c. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1 e 2 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- d. La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento. Il pozzetto deve essere fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
- e. La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria effettuati nell'impianto ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; dovrà essere annotato inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume complessivo scaricato nell'anno solare precedente. Non è necessaria alcuna vidimazione.
- f. Almeno ogni 180 giorni, dovranno essere effettuate, da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, analisi delle acque di scarico. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale del laboratorio stesso, mediante il metodo medio composito sulle tre ore, con prelievi effettuati ad intervalli di tempo non superiori a 20' dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri:  
  - pH, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, temperatura e Saggio di tossicità.
- g. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.



- h. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati, allegati al quaderno di manutenzione, per un periodo di almeno quindici anni dalla loro data.
- i. Al fine del suo rinnovo, almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza del presente provvedimento, dovrà essere effettuata, da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito con le caratteristiche descritte al p.to 4.2 lett.f, valutando almeno i parametri di cui al medesimo p.to; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, nei termini cronologici sopra indicati.
- j. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, una richiesta di modifica dell'AUA rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne preventiva comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

## **5**

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredata con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

## **6**

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

## **7**

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

## **8**

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

## **9**

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

## **10**

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

## **11**

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente